Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1563

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANGRISANI, TRENTACOSTE, PUGLIA, DE LUCIA, PAVANELLI, GUIDOLIN, CORRADO, GAUDIANO, L'ABBATE, LANZI, VACCARO, PIRRO, LANNUTTI, LICHERI, AUDDINO, GIANNUZZI, CAMPAGNA, DI MICCO, PRESUTTO, LA MURA, RICCIARDI, DI GIROLAMO, FEDE, Marco PELLEGRINI, ACCOTO, CASTIELLO, GALLICCHIO, SANTILLO, GRANATO e MAUTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2019

Disposizioni per la salvaguardia del pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino a denominazione di origine protetta (DOP)

TIPOGRAFIA DEL SENATO

Onorevoli Senatori. – In un vortice sempre più accelerato di mercatismo globale dominato da meccanismi impersonali e sovranazionali che sviliscono le produzioni locali, è necessario valorizzare e, al contempo tutelare, il preminente valore agro-culturale e gastronomico espresso dal pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino a denominazione di origine protetta (DOP). Le condizioni ambientali di tale coltura sono particolarmente favorevoli. Dal punto di vista strettamente pedologico, infatti, i terreni dell'Agro Sarnese-Nocerino si presentano profondi, soffici, con una buona dotazione di sostanza organica ed un'elevata quantità di fosforo assimilabile e di potassio scambiabile. L'idrologia del territorio conta la presenza di numerose sorgenti e di abbondanti falde a diversa profondità. L'Agro Sarnese-Nocerino, inoltre, vanta la benefica influenza del mare con temperature miti e la scarsa frequenza di escursioni termiche.

Recenti studi ed analisi, tuttavia, hanno evidenziato che la coltivazione di tale pomodoro ha subìto, nel corso degli anni, dei significativi cali di produzione, anche a causa di ingerenze ed interferenze fraudolente sul mercato nazionale ed internazionale.

Sotto il profilo normativo, il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1° luglio 1996, ha iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette – tra le altre – la denominazione di origine protetta « Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (DOP) », integrando l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, è stato, poi, abrogato dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, che ha sostituto l'intera regolamentazione del settore, facendo però salve le denominazioni già registrate. Lo stesso regolamento (CE) n. 510/2006 è stato successivamente abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, il quale, tra l'altro, ha fatto anch'esso salve le registrazioni già effettuate ai sensi della precedente disciplina. Per le modalità di applicazione di quest'ultimo testo normativo unionale è stato emanato il regolamento di esecuzione (UE) n. 668-2014 della Commissione del 13 giugno 2014.

Sotto il profilo del disciplinare, è importante fare riferimento alla decisione di esecuzione della Commissione dell'8 aprile 2019 relativa alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea della domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per la denominazione « Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino » (DOP). Le menzionate modifiche del disciplinare di produzione includono anche una variazione della denominazione da « Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Noce-

rino » a « Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino ».

Il presente disegno di legge consta di cinque articoli. L'articolo 1, in tema di finalità, stabilisce che lo Stato e la regione Campania, nell'ambito delle rispettive competenze, concorrano alla salvaguardia delle colture e della filiera produttiva del pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino a denominazione di origine protetta al fine di valorizzare la biodiversità agraria e le vocazioni agricole territoriali, garantire una maggiore sicurezza e trasparenza verso i consumatori e assicurare il controllo e l'autenticità delle singole fasi di produzione. L'articolo 2 dispone la concessione di un contributo per il sostegno della coltivazione, della produzione e della commercializzazione del detto pomodoro. Ai sensi dell'articolo 3, sono promosse campagne promozionali e di comunicazione istituzionale volte ad incentivarne il consumo e a contrastare i fenomeni di contraffazione. L'articolo 4 reca le disposizioni di natura finanziaria, l'articolo 5 tratta dell'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato e la regione Campania, nell'ambito delle rispettive competenze, concorrono alla salvaguardia delle colture e della filiera produttiva del pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino a denominazione di origine protetta (DOP), al fine di valorizzare la biodiversità agraria e le vocazioni agricole territoriali, garantire una maggiore sicurezza e trasparenza verso i consumatori, assicurare il controllo e l'autenticità delle singole fasi di produzione.

Art. 2.

(Contributo per la salvaguardia del pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino)

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 è concesso un contributo, nel limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro, finalizzato al sostegno della coltivazione, della produzione e della commercializzazione del pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (DOP).

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso prioritariamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale nonché agli operatori del settore costituiti in forma cooperativa e consortile che coltivano il pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (DOP). Il contributo è concesso ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva dei pomodori di cui al comma

1, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) 2013/1407 e 2013/1408 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità riguardanti la concessione del contributo di cui al comma 1, i casi di revoca e di decadenza e la disciplina dell'istruttoria delle richieste.

Art. 3.

(Campagne promozionali e di comunicazione istituzionale)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, d'intesa con la regione Campania, campagne promozionali e di comunicazione istituzionale volte ad incentivare il consumo di pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (DOP) e a contrastare i fenomeni di contraffazione ad esso correlati.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 4 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui

all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00